

SOSPENSIONE DEI RIMBORSI IVA

Come si atteggia la rateizzazione?

di Gianfranco Antico

Con la circolare n. 33/E del 22 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire una serie di chiarimenti in ordine alle novità introdotte dai D.Lgs. nn. 156 e 158 del 24 settembre 2015 in materia di rimborsi IVA, si è occupata di alcuni casi particolari di sospensione del rimborso, in presenza di pretese erariali rateizzate.

In questo nostro intervento, attraverso degli schemi sintetici, vogliamo offrire al Lettore una guida che possa costituire un vero e proprio prontuario da tenere a disposizione per la soluzione dei casi che quotidianamente possono presentarsi.

LA NORMA

Art.23, del D.Lgs.n.472/97

"Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo".

"In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito".

In pratica, la modifica apportata permette all'ufficio di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo, compensare il credito chiesto a rimborso non solo con gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come disposto dal testo previgente, ma con tutti gli importi dovuti in base all'atto (imposta e interessi).

Art. 23 D.Lgs. n. 472/97	☐	La sospensione opera per tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
R.M. 86/2001	☐	<i>“la nozione di ‘carichi pendenti’ deve essere riferita anche a crediti e sanzioni riferibili a tributi erariali, ad esclusione delle imposte doganali e delle imposte sulla produzione e sui consumi”.</i>

Rimborsi IVA e comunicazioni di irregolarità

Le comunicazioni di irregolarità, di cui agli artt. 36-*bis*, c. 3, del D.P.R.n.600/73, e 54-*bis*, c. 3, del D.P.R. n. 633/72, che vengono inviate al contribuente nei casi in cui dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, così come le comunicazioni inviate ai sensi dell'art.36-*ter* del D.P.R. n. 600/73, a seguito del controllo formale sulle dichiarazioni, possono essere oggetto di rateizzazione.

Indichiamo le regole ai fini della sospensione del rimborso Iva:

36-bis 54-bis 36-ter	☐	Nel caso in cui i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione non siano ancora decorsi o si sia in presenza di comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta regolarmente onorando, l'ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l'esecuzione del rimborso.
36-bis 54-bis 36-ter	☐	Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, scaduti i trenta giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l'ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA.

Rimborsi Iva ed istituti definitivi

Indichiamo le regole ai fini della sospensione del rimborso Iva, in presenza di adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, reclamo/mediazione:

Adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e reclamo/mediazione	☐ Le rate non ancora pagate non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.
Adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e reclamo/mediazione	☐ Il lieve inadempimento non determina la decadenza dalla rateazione, ma il carente o tardivo versamento comporta comunque l'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 471/97, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi (art. 15-ter, c. 5, del D.P.R. n. 602/73). Pertanto, l'importo relativo a tale iscrizione a ruolo è considerato un carico pendente ai fini della sospensione del rimborso. Non si considerano carichi pendenti, altresì, le somme riammesse al piano di rateazione ai sensi dell'art. 1, cc. 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e successive modificazioni.

Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

Indichiamo le regole ai fini della dichiarazione di successione di cui all'art.38, del D.Lgs.n.346/90:

L'accesso alla rateazione non è più subordinato alla presentazione di garanzie, e pertanto le rate non ancora pagate, relative ai predetti avvisi di liquidazione, non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dal beneficio della rateazione.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 38: *"Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi"*. Anche in questo caso, la decadenza è comunque esclusa in caso di lieve inadempimento.

Pagamenti rateizzati a seguito di cartelle di pagamento

Con riferimento alla rateazione di cartelle di pagamento, l'obbligo di presentazione della garanzia era già stato abrogato dall'art.83, c. 23, lett. a, del D.L. legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 19, co. 3, del D.P.R. n. 602, così come modificato dal D.Lgs.n.159/2015, prevede che il debitore decada automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, e che l'importo residuo iscritto a ruolo sia immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data (comma 3, lettera c), del citato articolo 19).

Indichiamo le regole ai fini dell'esecuzione dei rimborsi IVA:

Cartelle di pagamento	☐ Le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione. Non si considerano carichi pendenti le rate non ancora versate nel caso in cui il contribuente abbia intrapreso e stia regolarmente onorando un piano di rateazione relativo a cartelle di pagamento derivanti da iscrizioni a ruolo delle somme dovute a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione, di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
-----------------------	---

Inoltre, precisa la circolare n. 33/2016, *“considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria, si ritiene che gli atti la cui riscossione è stata oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale non comportino la sospensione del rimborso”*.

24 novembre 2016

Gianfranco Antico